

n. 3665 / 2020 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile

e delle Procedure Concorsuali

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, rubricato al **n. 3665/2020 R.G.-Vol.-Sovr.**, promosso con ricorso di cui all'art.14-ter Lg.3/2012 depositato in data 07/08/2020 nell'interesse di:

D'ANNA Annamaria (/ **CT, c.f. DNN NMR**
75B51 C351Z), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Alessia Tarlazzi (c.f. TRL LSS 72R48 B249B) e dall'Avv. Piero Bennasciutti (c.f. BNN PRI 72°18 F288L) entrambi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Tarlazzi sito in Medinina (BO), Via Libertà n. 61;

Letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Collegio Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – nominato, in data 30 gennaio 2020 con provvedimento avente protocollo n. 576/2020, nelle persone degli Avv.ti Davide Di Giovane, Rossella Villano e Antonietta Germani, tutti del Foro di Bologna – viene pronunciato il seguente

D E C R E T O

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata dalla relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ove si evidenziano i



seguenti dati rilevanti, dedotti ai fini dell'accesso della medesima D'ANNA Annamaria alla presente Procedura :

A) CHE la debitrice è persona fisica estranea ad un'attività d'impresa suscettibile di fallimento o di altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012: ciò essendo attualmente dipendente – in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato – , con mansioni di operaria di 3° livello che ella svolge fino dal giorno 11 /2/2009; invero, va evidenziato come l'omonima impresa individuale riconducibile alla odierna ricorrente (operante nel settore degli autotrasporti merci per conto terzi) – al cui andamento economico sfavorevole può dirsi essenzialmente riconducibile la causa dell'attuale stato di “sovraindebitamento” – sia cessata già in data 11/02/2008, con sua contestuale cancellazione dal registro delle imprese dopo un periodo di inattività seguito alla crisi del settore, sicché il termine annuale sancito dall'art.10 L.F. risulta ampiamente trascorso al momento della presentazione del ricorso in esame, precludendo ogni eventuale declaratoria di fallimento .

B) CHE riguardo la composizione del nucleo familiare della ricorrente, emerge che la stessa convive attualmente con il marito e con una loro figlia, oggi studentessa appena maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente; a seguito di esecuzione forzata immobiliare (rubricata al n.18/2010 R.G.Es., dinnanzi al Tribunale di Bologna), l'abitazione di proprietà (sito in Budrio) fu espropriata nel 2012, con la conseguenza che attualmente la famiglia vive in Molinella (BO) in forza di regolare contratto di locazione:



C) CHE l'indebitamento complessivo della D'ANNA – all'epoca della relazione O.C.C. – risulta accertato in misura superiore ad Eu*470.000*, oltre i costi afferenti la prededuzione: questi ultimi già stabiliti in Eu*3.952,08* a titolo di spettanze per l'incaricato Gestore O.C.C., ma senza calcolare ancora quanto dovuto al Liquidatore – che verrà qui nominato – da determinarsi all'esito della Procedura sulla base degli effettivi valori dell'attivo realizzato e del passivo accertato; per loro natura, trattasi ovviamente di compensi da soddisfare integralmente e con priorità, anche rispetto al resto della massa passiva in capo alla ricorrente .

D) CHE l'attivo funzionale alla Liquidazione è, come detto, costituito essenzialmente – salvo per l'eventuale apporto di risorse supplementari, che allo stato non sono tuttavia ipotizzabili – **dalle “eccedenze” del reddito da lavoro dipendente percepito dalla ricorrente rispetto alla somma calcolata “in detrazione” per fare fronte alle esigenze primarie di vita**, considerata indisponibile perché necessaria a tale scopo per la richiedente personalmente e per il suo nucleo familiare, riguardo quest'ultimo sempre nei limiti della quota di sua pertinenza, come sopra indicato; l'intero patrimonio messo a



disposizione della D'ANNA è da lei quantificato in Euro *400* mensili per un orizzonte temporale di 48 mensilità e così per un totale di Eu*19.200,00*. **In tale somma, da imputarsi per la media di Eu*4.800* annui, rientra pure quanto percepito dalla stessa a titolo di “tredicesima mensilità”, mentre va aggiunta – ad ulteriore soddisfazione del ceto creditorio – la quota di T.F.R. (quello ad oggi maturato e quello che maturerà fino al termine del quadriennio) a lei dovuta come lavoratrice a tempo indeterminato: l'importo relativo a questa “voce” – aggiornato al 30/4/2020 – è pari ad Eu*15.960,07* in cifra lorda; infine, vi è un unico altro cespite – una porzione di immobile – appartenente alla D'ANNA, quale comproprietaria con i fratelli a seguito di comunione ereditaria: si tratta della **quota indivisa pari a 1/6 della nuda proprietà di un bene** posto in località Trecastagni (CT),**



D/b) Per il resto, nessuna disponibilità liquida può essere acquisita a vantaggio dei creditori, in riferimento al C/C intestato alla debitrice presso “Banco BPM - Banco S. Geminiano e S. Prospero”

va ragionevolmente esclusa dall’attivo della presente Procedura, da un lato perché funzionale (per quanto possibile) a far fronte alle periodiche e necessarie spese della ricorrente, d’altro canto per la sua sostanziale irrilevanza economica ai fini di una concreta soddisfazione per i creditori; alla medesima conclusione si deve pervenire anche con riferimento ai libretti di risparmio aperti presso “Poste Italiane s.p.a.” ed alla carta “Postepay Evolution” intestati alla ricorrente, la cui disponibilità – benché attiva – è del tutto trascurabile nella presente sede,

D/c) Da ultimo, vanno esclusi *de jure* dal perimetro dell’invocata Liquidazione gli arredi di casa ove la debitrice abita attualmente con il marito e la figlia: prescindendo comunque dal fatto che l’appartamento così preso in locazione era già parzialmente arredato, gli altri beni mobili – suppellettili ed arredi – attualmente presenti si intendono impignorabili e/o comunque di modestissimo valore, tanto da non rendere conveniente acquisirli all’attivo della Procedura, in mancanza di ogni realistica prospettiva del conseguimento di un “utile” idoneo a contribuire alla concreta soddisfazione delle pretese creditorie .



E) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso “utile” – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti;

F) CHE la D’ANNA non ha subito – per cause a lei imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

G) CHE alla suddetta ricorrente non sono altresì imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l’ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi.

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall’adito O.C.C. confermi che **le cause dell’indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze da riconoscere come “incolpevoli” sotto il profilo economico**; in definitiva, non emerge la prova **di una condotta qualificabile come “manifestamente negligente nell’aver assunto le obbligazioni”**, né si tratta di **“debiti seriali”** e **tanto meno** essi risultano **contratti “per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate”**, così come **nulla dimostra che la D’ANNA abbia mai “dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio”**: sicché, **le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte** – divenuta ormai **“strutturale” ed irreversibile** – sono da ravvisare essenzialmente **nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti**, se non per una quota limitata e senza favorevoli prospettive, nel senso di un incremento patrimoniale rilevante.

3) CHE infine – ai sensi dell’art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare come **“completa ed attendibile”** la documentazione a corredo della domanda in esame, così da



consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario dei relativi beni, fornito dall'odierna ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa.

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un **attivo “prospettato” attualmente stimato in circa Eu*4.800* annui – disponibili in 12 rate mensili di Eu*400* “spalmate” su un corrispettivo che comprende altresì il supplemento per la cd. “tredicesima” – da rapportare quindi al quadriennio** (versamento effettivamente possibile dalla debitrice solo una volta eliminati i prelievi mensili in favore di “Credem” e di “Futuro Compass”, oggi dovuti in forza di contratti di finanziamento contro “cessione del quinto” e con “delegazione di pagamento”); viene inoltre messo a disposizione **l'integrale importo percepito a titolo di T.F.R. maturata e maturanda** (finora ed entro il termine della presente Procedura), nonché quanto realizzabile dalla cessione della quota di 1/6 dell'immobile di pertinenza della ricorrente (come illustrato nel precedente capo **I-D*) **rispetto ad un passivo** superiore ad Eu*470mila* (oltre le spese di Procedura da soddisfare in prededuzione) – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del “sovraindebitato” appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti “non fallibili” appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori una mera possibilità** (almeno *de jure condito*) **di ottenere, ma soltanto**



all'esito delle operazioni di "realizzo" del patrimonio disponibile, la eventuale "riabilitazione economica" definitiva.

5) CHE comunque, nel nostro caso, **non manca l'utilità della nomina del Liquidatore**, poiché **gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto**; inoltre, in questa sede si reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della "relazione particolareggiata" affidata all'OCC**, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di "meritevolezza" (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/*terdecies* Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione anche quale requisito integrativo di ammissibilità, operante altresì ai fini della "Liquidazione del Patrimonio"**: ciò appunto in riferimento alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di suoi atti compiuti in frode delle ragioni creditorie.

6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo alla cui durata l'odierna ricorrente non sembra comunque derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/*quinquies* co.ult. e 14/*undecies* Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del



relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo.

7) Che, invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione collegiale nelle persone degli Avv. Davide Di Giovane, Antonietta Germani e Rossella Villano (componenti del Collegio 12): ciò in quanto trattasi degli stessi professionisti attualmente incaricati del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dalla odierna ricorrente.

8) CHE, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto *ex art.14/quinquies* Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dalla D'ANNA; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la “diligenza” in capo alla debitrice richiedente, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più perché qui destinate a prevalente incapacienza.

9) CHE, infine, nel nostro caso è da considerarsi pacificamente valida la richiesta della ricorrente circa la sottrazione alla procedura di liquidazione dei



beni mobili e degli arredi dell'abitazione in cui attualmente vive, nonché delle modestissime somme attualmente depositate presso i c/c alla stessa intestati, trattandosi di beni impignorabili e/o di valore irrisorio e destinati per loro natura a svolgere una funzione essenziale per l'interessata, la cui alternativa finirebbe per rilevarsi più onerosa e meno funzionale anche in riferimento allo scopo della presente procedura di Liquidazione; parimenti sono da escludere – restando **esonerati dalla destinazione a soddisfare i creditori – le entrate e gli emolumenti destinati al mantenimento personale** del nucleo familiare della richiedente, **, per un periodo di 48 mesi;** fino alla medesima scadenza – quanto alle somme non ancora prelevate dai creditori aventi diritto, entro la data di pubblicazione del presente provvedimento – **occorre infine disporre la sospensione degli effetti della “cessione del quinto” e della “delegazione di pagamento” sugli emolumenti percepiti mensilmente** pure operanti a suo carico; **va infine disposto** – sempre in ottemperanza del principio di *par condicio* che investe qualsiasi procedura concorsuale, come effettivamente deve intendersi anche la presente – **che al Liquidatore così nominato vengano senz'altro consegnati i titoli cambiari emessi dalla ricorrente a favore della finanziatrice “Banca IFIS”, che ne ottenne il rilascio a garanzia dei finanziamenti concessi .**

P. Q. M.

Nel procedimento di cui al **n.3665 / 2020 R.G. Vol.Sovr.**– pronunciando ai sensi degli artt.14/*quinquies* co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone:

I) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione *ex art.14/ter* Lg. 3/2012, presentato da **D'ANNA Annamaria (**
, c.f. DNN NMR 75B51 C351Z

con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato collegialmente nelle persone degli Avv. Di Giovine Davide, Antonietta



Germani e Rossella Villano, presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna;

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che la proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) Rilevato che risultano allegati l'inventario completo dell'indicazione dei beni del debitore e la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, con tutte le indicazioni previste dall'art.14/*ter* co.3° Lg. 3/2012;

V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il Gestore della Crisi – con apposita relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/*quinqies* della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierna ricorrente;

IX) Nomina alla funzione di Liquidatore – ai sensi dell'art.14/*quinqies* co.2° Lg.3/2012 – il Collegio composto dagli Avv.ti Davide Di Giovane, Antonietta Germani e Rossella Villano, riguardo l'intero patrimonio della debitrice sovraindebitata, D'ANNA Annamaria, secondo quanto sopra precisato (al punto **n.1-D ed ai capi n.4 e n.9** della premessa motivazione), con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012;

X) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti – della durata di un quadriennio – prevede: ***a)** il pagamento integrale delle spese in prededuzione; ***b)** il pagamento nella misura massima



possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/*ter* co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell’art.,14/*novies* co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

XII) Sospende la riscossione dei prelievi in corso sul patrimonio della D’ANNA derivanti dalla “cessione del quinto” e dalla “delegazione di pagamento”, e dispone l’immediata consegna al Collegio dei Liquidatori nominato dei titoli cambiari emessi in favore di Banca IFIS, secondo quanto indicato nel punto B) del capo n.1), nonché nel capo n.9) della premessa motivazione;

XIII) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell’art.14/*duodecies*, co.1°, Lg. 3/2012;

XIV) Si dà atto che, ai sensi dell’art.14/*ter*, co. 6°, Lg.3/2012, non sono compresi nella liquidazione: ***a)** i crediti considerati impignorabili ai sensi dell’art.545 c.p.c.; ***b)** i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato **al punto n.1/B), nonché ai capi n.4) e n.9)** della premessa motivazione, con l’obbligo di versare l’eventuale eccedenza al Liquidatore,

; ***c)** i mobili e le
suppellettili comunque appartenenti alla ricorrente, in quanto non utilmente liquidabili rispetto alle esigenze della massa creditoria;



XV) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/*quinqües*, co.3°, Lg. 3/2012 ;

XVI) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/*quinqües* co.2° lett. *e)* Lg.3/2012, al cui realizzo il Liquidatore dovrà procedere nelle forme competitive previste dalla legge ;

XVII) Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame;

XVIII) Nomina Giudice della presente Procedura n. 3665/2020 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio FLORINI;

XIX) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed al nominato Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il 11 settembre 2020.

Il Presidente - G.D.

Dott. Fabio Florini

